

## **TI\_GERICHTE 38.2014.71 vom 12. August 2014**

TI Tribunale d'appello, 2014-08-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_38.2014.71\\_d20140812](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2014.71_d20140812)

FR: TI\_GERICHTE 38.2014.71 du 12 août 2014

IT: TI\_GERICHTE 38.2014.71 del 12 agosto 2014

### **Regeste**

Negato sussidio x spese di soggiornante settim. Contratto lavoro suffic.lungo (11 mesi) per versare sussidio. Può restare aperta quest.se rara opport.di impiego. Sebbene salario < 70% del GA, ass.deve accettare occup., siccome percepisce GI.AD interviene con GI. Non prest.pure a sostegno mobil.geografica

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

L'assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se: a. non è stato possibile procurare loro un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio; e b. hanno adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 13.

#### **E. 2**

Gli assicurati interessati ricevono i sussidi, entro il termine quadro, per complessivamente sei mesi al massimo

#### **E. 3**

Essi ricevono sussidi solo nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, subiscono perdite finanziarie rispetto alla loro ultima attività." Il Consiglio federale, nel Messaggio concernente la revisione dell'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001 (cfr. FF 2001 p. 1967 seg.), si è al riguardo così espresso: " Tutti i presupposti del diritto sono riuniti in un unico articolo. Per questo motivo gli articoli 68 e 71 sono fusi in un solo articolo. La nuova lettera b del capoverso 1 sostituisce il capoverso 2. I sussidi per le spese di pendolare e di soggiornante settimanale possono essere versati solo nella misura in cui, a cagione del lavoro esterno, l'assicurato subisca perdite finanziarie rispetto alla sua ultima attività. La definizione di «ultima attività» va quindi intesa ai sensi dell'articolo 23 capoverso 1. Il guadagno assicurato di riferimento è pertanto quello conseguito grazie a una prestazione lavorativa prima di entrare in disoccupazione. Le persone esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione non hanno quindi diritto a questi sussidi. I capoversi 2 e 3 sostituiscono l'articolo 71" (p. 2014) La terza revisione della LADI ha quindi reso più restrittivo il diritto ai sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali nel senso che, a differenza di quanto accadeva in precedenza (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 501 e 372-385), le persone che sono esonerate dal periodo di contribuzione non hanno diritto a questa prestazione (cfr. STCA 38.2007.20 del 4 luglio 2007). L'art. 91 OADI, nella versione in vigore dal 1° aprile 2011, stabilisce che: " il luogo di lavoro si trova nella regione di domicilio dell'assicurato qualora: a. esista tra il luogo di lavoro e il luogo di domicilio un collegamento mediante un mezzo di trasporto pubblico, la cui tratta non superi 50 km; oppure b. l'assicurato può raggiungerlo dal luogo di domicilio in un'ora, mediante un veicolo privato di cui può disporre." L'art. 94 OADI, emanato dall'esecutivo in

applicazione dell'art. 68 cpv. 3 LADI nella versione in vigore dal 1° aprile 2011, prevede che: " l'assicurato subisce una perdita finanziaria qualora, nella sua nuova attività: a. il guadagno non raggiunga, dopo deduzione delle spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio), il guadagno assicurato ottenuto prima della disoccupazione (art. 23 cpv. 1 LADI), dedotte le spese corrispondenti; e b. le spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio) siano più elevate delle spese corrispondenti prima della disoccupazione." (sul tema cfr. DTF 111 V 278 e D. Cattaneo "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage. Prévention du chômage et aide à la formation en droit suisse, international et européen". Faculté de Droit de Genève. Helbing & Lichtenhahn. Basel/Frankfurt am Main 1992, pag. 496-501). In una sentenza C 246/02 e C 268/02 del 5 giugno 2003 pubblicata nella DLA 2004 pag. 60 seg. l'Alta Corte ha stabilito che, secondo l'articolo 68 capoverso 3 LADI (vecchio art. 71 cpv. 2 LADI), i sussidi per gli assicurati pendolari vengono versati soltanto nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, essi subiscano perdite finanziarie rispetto alla loro ultima attività. Tra il lavoro esterno, da un lato, e la perdita finanziaria subita dalla persona assicurata, dall'altro, deve esistere un nesso di causalità. Allorché la perdita finanziaria è dovuta ad una diminuzione di salario derivante da un abbassamento del tasso di disoccupazione, viene meno il nesso di causalità, ragione per cui le prestazioni secondo l'art. 68 LADI non possono essere versate. 2.2. Nella "Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato di lavoro (PML)", in vigore dal 1° gennaio 2013, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha in particolare stabilito che: " Combinazione con gli assegni per il periodo di introduzione (art. 65-66 LADI; art. 90 OADI) L30 È possibile combinare gli SPSS con gli assegni per il periodo di introduzione. Per determinare la perdita finanziaria occorre tenere conto dell'intero guadagno realizzato (salario e assegni per il periodo di introduzione). Combinazione con un programma di occupazione temporanea, un periodo di pratica professionale o un semestre di motivazione (art. 64a cpv. 1 LADI) L31 Non è possibile combinare uno di questi provvedimenti con gli SPSS. I provvedimenti summenzionati prevedono il versamento di un'indennità giornaliera; non essendoci un salario, non può quindi esservi una perdita finanziaria. Combinazione con gli assegni di formazione (art. 66a nonché 66c segg. LADI; art. 90a OADI) L32 Non è possibile combinare gli SPSS con gli assegni di formazione. Combinazione con il GI (art. 24 LADI) L34 Di regola non è possibile combinare gli SPSS con il GI. Infatti, a differenza del GI, gli SPSS sono rivolti a persone che escono dalla disoccupazione. Tuttavia, questa combinazione può essere prevista se il GI rappresenta una reale e rara opportunità di reinserimento per le persone di una certa età o il cui collocamento risulta difficile. Va precisato che il GI deve essere rilevante e stabile, ossia deve essere almeno superiore agli SPSS e il numero di ore non deve variare ogni mese. Combinazione con i test d'idoneità professionale (art. 25 lett. c OADI). L35 Non è possibile combinare i sussidi con i test d'idoneità professionale; questi ultimi prevedono il versamento di un'indennità giornaliera; non essendoci un salario, quindi, non può esservi alcuna perdita finanziaria. Combinazione con un'occupazione a tempo parziale. L36 È possibile accordare SPSS in relazione a un'occupazione a tempo parziale." 2.3. In una sentenza 38.2012.50 del 13 marzo 2013 il TCA ha citato uno scritto nel quale la Segreteria di Stato per l'economia (SECO) si è così espressa: " È importante ricordare che i provvedimenti speciali hanno come obiettivo di far uscire la persona direttamente e completamente dalla disoccupazione. È specialmente il caso in materia di sussidi per le spese di pendolare perché questo provvedimento intende favorire la mobilità geografica degli assicurati che non hanno trovato un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio e che, per uscire dalla disoccupazione, hanno

accettato di lavorare al di fuori di questa regione. Di conseguenza, nel caso specifico lo scopo dei sussidi per le spese di pendolare non è raggiunto visto che in particolare l'assicurato rimane in guadagno intermedio." Infine, ci domandiamo in caso di professione nell'ambito dello sport o artistico se i sussidi per le spese di pendolare sono una misura adeguata perché la scelta di una tale professione richiama naturalmente una grande mobilità." (Doc. XXIII) Nella sua sentenza, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha formulato le seguenti considerazioni: " (...) A proposito delle ulteriori osservazioni della SECO il TCA si limita a rilevare che né la legge né l'ordinanza e neppure la stessa direttiva (cfr. punto L33: "di regola") escludono la possibilità di attribuire gli assegni per pendolari agli assicurati che conseguono un guadagno intermedio. Al riguardo B. Rubin, "Assurance-chômage". Ed. Schulthess 2006 pag. 649-650: " En ce qui concerne un éventuel cumul avec un emploi procurant un gain intermédiaire (souvent un emploi à temps partiel), il convient de remarquer que ni la loi ni l'ordonnance ne l'excluent expressément. L'art. 68 al. LACI, let a LACI laisse entendre indirectement que seul un emploi convenable mettant fin au chômage pourrait devoir justifier l'octroi des contributions au sens des art. 68 ss LACI. Toutefois, seul le calcul du désavantage financier, qui tient compte de valeurs absolues (et non de valeurs ramenées aux taux d'occupation des activités respectives) permet de déterminer si un cumul est envisageable (ch. 7.5.3.4, premier paragraphe). Il paraît pourtant justifié de limiter les possibilités de cumul aux gains intermédiaires fiables et d'une certaine importance en termes de rémunération. Les organes d'exécution de la LADI du canton du Valais ont ainsi opportunément limité le cumul précité aux activités (procurant un gain intermédiaire) de six mois au moins et offrant une rémunération correspondant au moins à 50% du gain assuré." Nella presente fattispecie il rappresentante dell'assicurato ha documentato che il contratto di lavoro tra il X e Y è stato prolungato fino al 30 giugno 2013 con un aumento del salario di fr. 2'000.-- a fr. 3'000.-- mensili (cfr. Doc. H). Secondo il TCA non vi è dunque nessuna ragione per ritenere che l'UMA abbia riconosciuto a torto, nel suo principio, il diritto ai sussidi per pendolari. (...)" In una sentenza 38.2013.25 del 7 agosto 2013 il TCA ha riconosciuto il diritto al sussidio per le spese di soggiornante settimanale ad un responsabile tecnico, nato nel 1976, che conseguiva prima della disoccupazione un reddito mensile di fr. 10'833.-- e che ha accettato fuori Cantone un'occupazione a tempo pieno di durata indeterminata il cui salario ammontava a fr. 5'700.-- lordi dal mese di marzo 2013 e che, secondo il contratto di lavoro, sarebbe successivamente salito fino a fr. 8'000.-- al mese. In quell'occasione il TCA ha stabilito che, tenuto conto della difficile situazione del mercato del lavoro nel nostro Cantone e del tipo di attività svolta dall'assicurato, non vi era motivo per non accordare i sussidi per soggiornante settimanale ad un assicurato che ha colto una reale e rara opportunità di reinserimento, accettando un impiego fuori Cantone. In un'altra sentenza 38.2013.24 del 14 agosto 2013 il TCA ha invece negato il sussidio ad un assicurato nato nel 1975 che, a conclusione di un'attività stagionale, si è iscritto per il collocamento ed ha accettato un'altra attività stagionale come maestro di sci, con un salario di fr. 62.-- all'ora ma senza garanzia di un numero di ore settimanali di lavoro. Allo stesso risultato il TCA è giunto nella sentenza 38.2013.45 del 15 gennaio 2014 a proposito di un assicurato, nato nel 1969, che ha reperito fuori Cantone nell'attività di barman, con un salario di fr. 22.50 lordi all'ora e con garanzia di 10 ore settimanali di lavoro. Il TCA ha negato il diritto al sussidio per soggiornante settimanale visto il guadagno assicurato del ricorrente di fr. 4'054.--. Questo Tribunale ha precisato che diversa sarebbe stata la situazione se l'assicurato, nei mesi in questione, avesse conseguito un guadagno intermedio di entità superiore. In dottrina B. Rubin nel

"Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage", Ed. Schultess 2014, a proposito della possibilità di accordare il sussidio per pendolare o per soggiornante settimanale allorché l'assicurato consegue un guadagno intermedio si è così espresso: " La législation n'exclut pas un cumul entre la contribution et le gain intermédiaire. Le régime de l'assurance-chômage incite à prendre un emploi intermédiaire (obligation de diminuer le dommage à l'assurance). Un gain intermédiaire nécessitant un temps de déplacement de deux heures pour l'aller et idem pour le retour est encore considéré comme convenable et doit être accepté sous peine de sanction (16 N 40 ss). Toutefois, dans une optique de diminution du dommage à l'assurance, il est inapproprié d'encourager la mobilité géographique lorsque l'emploi trouvé ne permet pas de sortir du chômage. C'est pourquoi il se justifie de limiter les possibilités de cumul aux gains intermédiaires d'une certaine importance (minimum 50% du gain assuré) et d'une durée suffisante (par exemple dès six mois de contrat de travail). S'agissant du calcul du montant de la contribution, il faudra tenir compte du montant le moins élevé entre la différence des gains apurés et des frais de déplacement, et ce en valeurs absolues, non en valeurs ramenées au taux d'occupation (ATF 111 V 279 consid. 5b p. 286." (pag. 503) 2.4. Nella presente fattispecie emerge dagli atti dell'incarto che l'assicurato, nato nel 1988, dal 1° agosto 2014 è stato assunto dal \_\_\_\_\_, squadra che milita nella \_\_\_\_\_, dopo avere cercato senza esito positivo un'altra formazione presso la quale svolgere la propria attività lucrativa di calciatore professionista (cfr. doc. V). Il contratto di lavoro ha una durata sufficientemente lunga (11 mesi, cfr. doc. 2 pag. 5) da permettere il versamento dei sussidi di soggiornante settimanale (cfr. consid.2.2 - 2.3). Può rimanere aperta la questione, sollevata dall'UMA, di sapere se, tenuto conto del particolare settore professionale nel quale RI 1 è attivo e dalla sua età, si tratta effettivamente di una rara opportunità di impiego, visto che essa è stata reperita a distanza di un solo mese dalla fine del contratto di lavoro con il \_\_\_\_\_. Con riferimento a quanto sostenuto dall'UMA va inoltre rilevato che, sebbene il salario ammonti a soli fr. 3'500.-- mensili (cfr. doc. 1 e doc. 2 pag. 24), l'assicurato era comunque tenuto ad accettare l'occupazione, visto che percepisce le prestazioni per guadagno intermedio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. i LADI secondo cui "non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui remunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato"). In effetti, le prestazioni della LADI, a titolo di guadagno intermedio, vanno a colmare parzialmente, la grande diminuzione salariale subita dall'assicurato rispetto a quando era attivo presso l'\_\_\_\_\_ (cfr. art. 24 cpv. 1 LADI secondo cui "È considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo. L'assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di guadagno. Il tasso d'indennità è determinato secondo l'articolo 22. Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente" e art. 24 cpv. 4 LADI secondo cui "Il diritto alla compensazione della perdita di guadagno sussiste al massimo durante i primi 12 mesi di un'attività lucrativa secondo il capoverso 1; esso sussiste al massimo fino alla fine del termine quadro per la riscossione della prestazione nel caso di assicurati che hanno un obbligo di mantenimento nei confronti di figli minori di 25 anni o di assicurati che hanno più di 45 anni."). Decisiva per l'esito della vertenza è comunque la circostanza che il salario

attualmente percepito da RI 1 è estremamente ridotto (circa un terzo ) rispetto al suo guadagno assicurato (di fr. 10'500.-- visto il guadagno percepito di fr. 160'000.-- presso l'\_\_\_\_\_; cfr. doc. 3, doc. III) Considerato tale divario, l'assicurazione contro la disoccupazione, che già interviene versando all'assicurato la prestazione per guadagno intermedio, non è tenuta ancora ad attribuire prestazioni a sostegno della mobilità geografica (cfr. la giurisprudenza, le direttive della SECO e la dottrina citate ai consid. 2.2 e consid. 2.3, con la precisazione che nel precedente caso trattato dal TCA la differenza tra i salari era molto più contenuta (fr. 6'127.-- contro circa. fr.3'000.--) cfr. STCA 38.2012.50 del 13 marzo 2013).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.